



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**DELIBERA N. 154**

**DEL 19 febbraio 2020**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A. – Procedura telematica aperta per la fornitura di trasformatori di potenza in MT/BT con isolamento in resina epossidica. Lotti 2. Importo complessivo a base di gara euro: 4.354.272,00. S.A.: R.F.I. S.p.A.

**PREC 197/19/F**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 75679 del 27.09.2019 presentata da S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A. relativamente alla procedura telematica aperta per la fornitura di trasformatori di potenza in MT/BT con isolamento in resina epossidica;

VISTE le diverse censure mosse, in particolare con riferimento alla presunta illegittima aggiudicazione dei due lotti di gara effettuata in favore rispettivamente della società LEF S.r.l. e LEF Poland Spa Zoo per violazione dell'art. 51, comma 3, I periodo del d.lgs. 50/2016. Sostiene parte istante, infatti, che le due sopra indicate società siano da qualificarsi come un unico centro d'interessi con la conseguente illegittima aggiudicazione in loro favore per violazione di quanto disposto nel bando e nel disciplinare di gara circa il "divieto di aggiudicazione allo stesso operatore economico di ambedue i lotti";

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 22.11.2019;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza del proprio operato rappresentando come le imprese risultate aggiudicatrici abbiano partecipato e presentato offerta per lotti distinti, con evidenza che l'esclusione prevista ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) d.lgs. 50/2016 non trovi applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi. La stazione appaltante sottolinea l'autonomia dei singoli lotti vista l'attribuzione di specifici CIG, l'individuazione di uno specifico importo a base di gara per ciascun lotto; la possibilità per ciascun concorrente di concorrere per tutti e due i lotti; la previsione della stipulazione di distinti contratti per ciascun lotto e la richiesta di pagamento del contributo in favore dell'Anac per ogni singolo lotto per cui partecipa. Infine, rappresenta che le imprese aggiudicatrici hanno dichiarato e poi successivamente dimostrato di essere due soggetti diversi (partita IVA, ciascuna ha dimostrato autonomamente il possesso dei requisiti di gara, di un proprio bilancio di esercizio, oltre alla stipula di un contratto che avverrà a prezzi diversi in considerazione delle differenti offerte e che dovrà seguire un iter di omologazione);

VISTE le osservazioni inoltrate dall'operatore nelle proprie memorie e repliche con le quali lo stesso evidenzia come le due certificazioni ISO 9001:2015 prodotte dalle concorrenti non siano affatto differenti in quanto risulta che il titolo sia lo stesso in ambedue al pari del luogo di produzione a cui esse si riferiscono. Secondo parte istante, in assenza del requisito essenziale viene impedita la sottoscrizione del relativo contratto;

VISTE le memorie inoltrate dalle società LEF S.r.l. e LEF Poland SP ZOO nelle quali le medesime ribadiscono la legittimità dell'aggiudicazione disposta in proprio favore rappresentando come gli elementi



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

posti all'attenzione da parte istante non siano idonei a evidenziare l'esistenza di un unico operatore economico con il venir meno di autonomia gestionale e finanziaria delle due società. Sostengono le società che neppure il vincolo di aggiudicazione abbia trovato in concreto operatività posto che non è avvenuta aggiudicazione per più di un lotto nei confronti del medesimo offerente. Anche sulla asserita esistenza di una certificazione ISO 9001:2015 in capo a ciascuna società aggiudicataria riferibile esclusivamente alla società Lef Holding S.r.l., le concorrenti ribadiscono la distinzione delle stesse per numero identificativo; inoltre ciascuna è relativa a un sito produttivo di certificazione diverso;

CONSIDERATO quanto nel tempo statuito e ribadito dalla giurisprudenza in tema di esistenza di un unico centro di interesse tra due o più soggetti distinti e partecipazione alla gara che, pur in presenza di una situazione di collegamento (da provarsi in concreto enucleando elementi oggettivi, concordanti e suscettibili di generare pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti (cfr. TAR Campania Napoli, sez. V, 3.01.2019, n. 27) non comporta l'esclusione dalla gara considerato che le offerte sono state presentate per lotti diversi e dunque le concorrenti non hanno partecipato alla medesima gara, da intendersi come medesimo lotto (cfr. TAR Campania Napoli, sez. II, 7.05.2019, n. 2604 e nello stesso senso *ex plurimis* Consiglio di Stato, sez. V, n. 3241/2015);

CONSIDERATO ancora che il carattere non unitario della gara suddivisa in più lotti comporta che il bando di gara si configura quale "atto a oggetto plurimo", nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un'unica gara finalizzata all'affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare (cfr. Consiglio di Stato, 12.01.2017, n. 52). L'orientamento giurisprudenziale consolidato giunge a ritenere altresì che la pluralità di lotti, e la conseguente pluralità di gare, non consente di riconoscere, ai fini del divieto alla partecipazione a più lotti, la rilevanza dei collegamenti societari tra i diversi operatori economici partecipanti ai diversi lotti, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2.05.2017, n. 1973);

RITENUTO che nel caso di specie, essendo l'appalto suddiviso in più lotti diretto alla stipula di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti, l'art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. 50/2016 non è applicabile agli operatori economici partecipanti a lotti distinti;

RITENUTO, inoltre, che risulta che la stazione appaltante abbia accertato, nell'ambito della propria discrezionalità, ai fini dell'esclusione dei vincoli di partecipazione/aggiudicazione, che le imprese pur facenti parte del medesimo gruppo societario e partecipanti ai singoli lotti, non risultano prive di autonomia decisionale e organizzativa,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2020  
Il segretario Rosetta Greco